

L'UTILIZZO STRUMENTALE DELL'ADOZIONE PER L'ILLEGITTIMA SOTTRAZIONE DI MINORI DAI LORO CONGIUNTI IN GRAVI DIFFICOLTÀ

FRANCESCO SANTANERA

Come avevo già riferito (1) «*dopo molteplici e spesso vivaci discussioni e scontri, l'Anfaa aveva proposto la creazione di uno specifico provvedimento avanti al Tribunale per i minorenni con la piena partecipazione dei genitori del minore e dei congiunti che avevano avuto con lo stesso rapporti educativi/affettivi. Detto procedimento doveva avere lo scopo di accertare la privazione di assistenza morale e materiale del minore da parte dei genitori e dei parenti. Inoltre era stata ravvisata la necessità di prevedere la presentazione, da parte dei congiunti d'origine del minore, di ricorsi contro la dichiarazione dello stato di adottabilità pronunciata dal Tribunale per i minorenni*» (2).

(1) Cfr. Francesco Santanera, "Anni '60: iniziative dell'Anfaa per l'approvazione di una legge sull'adozione dei minori senza famiglia", *Prospettive assistenziali*, n. 165, 2009.

(2) In merito all'adozione e all'affidamento segnalò i seguenti miei articoli pubblicati su *Prospettive assistenziali*: "L'adozione mite: come svaloriare la vera adozione", n. 147, 2004; "Le drammatiche conseguenze dell'adozione 'fai da te': un monito per il nuovo Parlamento", n. 153, 2006; "L'adozione mite: una iniziativa allarmante e illegittima, mai autorizzata dal Consiglio superiore della magistratura", n. 154, 2006; "Gravemente inadeguate le proposte di legge presentate al Parlamento in materia di adozione e di affidamento di minori a scopo educativo", n. 156, 2006; "L'affidamento familiare a scopo educativo: le condizioni per non sottrarre indebitamente i minori ai loro nuclei di origine", n. 157, 2007; "Preoccupante sentenza del Tribunale per i minorenni di Torino sull'adozione nei casi particolari", n. 162, 2008.

Anche i seguenti articoli riguardano l'adozione e l'affidamento: "L'adozione mite: una inquietante iniziativa del Presidente della Corte di appello di Bari", n. 158, 2007; Luigi Fadiga, "Adozione aperta? Sì o no?", n. 161, 2008; "Principi fondamentali e irrinunciabili in materia di adozione e di affidamento familiare di minori", n. 163, 2008; "Considerazioni sulla Risoluzione del Consiglio d'Europa riguardante l'abbandono dei minori", n. 164, 2008; Massimo Dogliotti, "Adozione legittimante e adozione mite, affidamento familiare e novità processuali" e Frida Tonizzo, "Il sostegno degli affidamenti familiari di minori da parte delle Regioni e le positive esperienze della Regione Piemonte", n. 165, 2009; "Lettera aperta ai Presidenti dell'Aibi e del Tribunale per i minorenni di Bari sul rischio che con l'adozione mite vengano sottratti ingiustamente minori ai nuclei familiari in difficoltà", n. 166, 2009; "Presa di posizione del Procuratore generale di Lecce contro l'adozione mite" e "Proposta di legge sui figli adottivi: c'è il pericolo che favorisca i parti clandestini e gli infanticidi", n. 167, 2009; "La Corte europea dei diritti dell'uomo condanna un provvedimento del Tribunale per i minorenni di Bari sull'adozione" e "Le caotiche conseguenze 'familiari' dell'adozione mite", n. 168, 2009; Pier Giorgio Gosso, "Principi fondamentali in materia di adozione e di affidamento familiare di minori" e "L'adozione mite fra realtà e artificio. A proposito del Manifesto per una giustizia minorile mite", n. 169, 2010; "Allarmanti proposte di modifica del-

In sostanza l'adozione doveva, e a mio avviso deve tuttora e in futuro, avere l'esclusivo scopo di dare una famiglia ai minori dichiarati in stato di adottabilità, perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi.

Pertanto la dichiarazione dello stato di adottabilità era e dovrebbe essere la condizione *sine qua non* dell'adozione dei minori in modo da conseguire due risultati:

1. garantire una famiglia ai minori privi di sostegno morale e materiale non solo da parte dei genitori ma anche degli altri congiunti (3);

2. consentire ai componenti del nucleo familiare di origine che hanno avuto rapporti significativi con il fanciullo di partecipare a pieno titolo al procedimento relativo all'adozione e di ricorrere nei casi in cui dissentissero dalle decisioni del Tribunale per i minorenni, presentando ricorso alla Sezione per i minorenni della Corte di appello e successivamente alla Corte suprema di Cassazione (4).

Partendo dal principio che si è figli dei genitori biologici o adottivi con i quali durante la minore età è stato instaurato un reciproco rapporto affettivo/educativo/formativo, continuo a ritenere priva di qualsiasi contenuto etico e sociale l'adozione di persone adulte. Pertanto, a mio

l'adozione in discussione alla Camera dei Deputati", n. 170, 2010; Marisa Persiani, "Considerazioni riguardanti le proposte di legge sull'accesso all'identità dei genitori biologici da parte degli adottati adulti", n. 171, 2010; Pier Giorgio Gosso, "Corte europea dei diritti dell'uomo: l'adozione dei minori in affidamento familiare e la continuità degli affetti", n. 172, 2010; "Aspetti positivi e negativi del disegno di legge del Governo sulla filiazione", n. 173, 2011.

(3) Ricordo che, in base all'assurda disposizione dell'articolo 258 del Codice civile, «*Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge*», i minori nati fuori del matrimonio stabiliscono rapporti giuridici esclusivamente con il (o i genitori) che ha (o hanno) provveduto al riconoscimento. Per la legge vigente detti soggetti non hanno nonni, zii, cugini o altri parenti. Ne deriva, altresì, che i nati dagli stessi genitori non sono considerati dalla legge come fratelli o sorelle. È però molto positivo che finora, a quanto mi risulta, i Tribunali per i minorenni nei procedimenti di adottabilità non abbiano mai tenuto conto della discriminazione giuridica di cui sopra ed abbiano considerato parenti dei minori a pieno titolo i congiunti biologici dei fanciulli nati fuori del matrimonio.

(4) Com'è noto nel procedimento relativo all'adozione intervergono anche il Pubblico Ministero e il curatore del minore.

avviso, detta forma di adozione dovrebbe essere soppressa.

L'adozione nei casi particolari: una normativa da modificare sostanzialmente

La vigente legge sull'adozione n. 184/1983 contiene non solo le norme sostanzialmente valide relative all'adozione legittimante, ma anche – purtroppo – quelle concernenti l'adozione nei casi particolari, di cui riporto gli articoli più significativi:

• **Articolo 44** «1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 (5):

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo quando il minore sia orfano di padre e di madre;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia orfano di padre e di madre (6);

d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

«2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.

«3. Nei casi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1, l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

«4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1, l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare».

(5) Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 184/1983 recita: «Sono dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i minorenni, del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio».

(6) Il primo comma dell'articolo 3 della legge 104/1992 stabilisce quanto segue: «È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione». Com'è evidente si tratta di una definizione assai generica che di fatto consente l'adozione di qualsiasi soggetto.

• **Articolo 46** «1. Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando.

«2. Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il Tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunciare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la potestà o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il Tribunale può pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo».

Effetti dell'adozione nei casi particolari

Va precisato che con l'adozione in casi particolari il minore non diventa figlio legittimo o naturale del o degli adottanti, poiché assume la semplice e ibrida condizione giuridica di adottato, anche se nei documenti anagrafici o di altro genere viene indicato come figlio.

Pertanto non stabilisce alcun rapporto giuridico con i parenti, compresi i figli, gli ascendenti ed i discendenti del o degli adottanti, anche per il fatto che, con l'adozione nei casi particolari, l'adottato non rompe i rapporti giuridici con i componenti del suo nucleo familiare d'origine. Ne consegue che l'adozione non modifica sotto nessun aspetto i doveri dell'adottato in casi particolari nei confronti dei suoi congiunti di origine, compreso, ad esempio, l'obbligo della prestazione degli alimenti.

Inoltre – aspetto molto negativo data la presenza di un numero rilevante di coppie disponibili per l'adozione legittimante – l'adozione nei casi particolari può essere concessa anche ad una sola persona, che può convivere o meno con un soggetto dello stesso o di altro sesso.

Infine il o gli adottanti con l'adozione mite possono essere individui anche molto anziani non essendo previsti limiti massimi circa la differenza di età fra gli adottanti e il minore.

Altri aspetti negativi dell'adozione in casi particolari

Oltre alle negative condizioni sopra indicate, occorre tener presente che la non rottura dei

rapporti giuridici dell'adottato con il proprio nucleo familiare di origine è sotto molti aspetti del tutto teorica, in quanto tutti i poteri genitoriali sono assunti dal o dagli adottanti.

Ne deriva che essi hanno il pieno potere di trasferire il loro nucleo familiare ovunque ritengano, anche all'estero. Inoltre essi possono impedire all'adottato di avere qualsiasi relazione con i componenti del suo nucleo di origine.

Porte aperte alla sottrazione arbitraria di minori dai loro nuclei familiari

In base alle sopra riportate lettere a), b) e c) l'adozione in casi particolari può essere "correttamente" disposta dai Tribunali per i minorenni senza la preventiva dichiarazione dello stato di adottabilità e quindi senza le garanzie fornite non solo ai genitori ma anche «*ai parenti tenuti a provvedervi*» previste dalla legge 184/1983 a tutela dei legami affettivi/educativi stabiliti dai minori con i componenti dei loro nuclei familiari di origine.

Per quanto riguarda i genitori è inaccettabile che, come stabilisce il sopra riportato articolo 46 della legge 184/1983, i Tribunali per i minorenni possano disporre l'adozione nei casi particolari anche senza il loro assenso, e quindi anche nei casi in cui abbiano manifestato la loro contrarietà all'inserimento dei propri figli presso un altro nucleo. Infatti è addirittura previsto che l'adozione mite possa essere pronunciata qualora i giudici ritengano «*il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse del minore*». Inoltre è assai preoccupante sotto il profilo etico che questa forma di adozione possa essere sancita senza nemmeno interpellare i fratelli e le sorelle dell'adottando, nonché gli altri congiunti che hanno avuto rapporti anche significativi con il minore.

A questo proposito segnalo che, essendo stato particolarmente colpito dall'affermazione di Marco Griffini, Presidente dell'Aibi (Associazione amici dei bambini) riportata su *Avvenire* del 10 ottobre 2008, secondo cui «*nel 2006 erano circa 50 i minori che, grazie all'adozione mite, hanno avuto la possibilità di mantenere il legame con la famiglia d'origine e dall'altro di creare una relazione stabile e continuativa con genitori disposti ad accoglierli, riconosciuta ex lege*», con lettera del 14 ottobre 2010 avevo chiesto al Presidente del Tribunale per i mino-

renni di Bari, che aveva disposto dette adozioni, di avere copia delle relative sentenze o di una parte di esse «*in modo da consentirmi di compiere valutazioni specifiche sull'argomento*».

Avevo altresì chiesto di poter avere copia delle relazioni (7) degli assistenti sociali «*allo scopo di esaminare gli interventi che vengono fatti ai nuclei familiari in difficoltà, conoscenza che mi può essere utile per quanto riguarda le prestazioni fornite dai servizi socio-assistenziali del Piemonte*».

È assai significativo rilevare che il Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari non ha risposto, il che ha sollevato e solleva inquietanti interrogativi. Inoltre nessuna precisazione è stata fornita dal Griffini in merito alle sue affermazioni circa la validità delle 50 adozioni mite pronunciate dal succitato Tribunale per i minorenni.

Per quanto concerne la lettera d) del sopra riportato articolo 44 della legge 184/1983, sulla base della sconcertante iniziativa del Tribunale per i minorenni di Bari, sono state pronunciate centinaia di adozioni cosiddette mite di minori non dichiarati in stato di adottabilità.

Anche se il primo comma dell'articolo 44 della legge 184/1983 stabilisce che l'adozione in casi particolari può essere disposta senza la preventiva dichiarazione dello stato di adottabilità, la lettera d) dello stesso articolo 44 ne prevede l'applicazione solamente «*quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo*». Orbene, poiché l'affidamento preadottivo può essere disposto esclusivamente nei riguardi dei minori dichiarati in stato di adottabilità, le succitate norme dovrebbero logicamente riguardare i fanciulli per i quali il Tribunale per i minorenni ha pronunciato lo stato di adottabilità. Per superare questo "ostacolo" posto dal legislatore – lo ricordo nuovamente a tutela dei rapporti educativo/affettivi/formativi instaurati dal bambino con i genitori ed «*i parenti tenuti a provvedervi*» – il succitato Presidente del Tribunale per i minorenni di Bari aveva sostenuto che la norma di legge in oggetto «*quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo*» poteva essere intesa «*come riferi-*

(7) Ovviamente dalle relazioni dovevano essere eliminati tutti i riferimenti che potevano portare all'identificazione delle persone coinvolte.

bile sia ai casi di bambini portatori di difficoltà personali, sia a quelli in cui un bambino abbandonato si trovi già presso un'altra famiglia a cui è legato da un rapporto affettivo solido, tanto che un allontanamento determinerebbe per lui un serio pregiudizio», aprendo così la strada alla possibilità della trasformazione di centinaia di affidamenti familiari a scopo educativo in adozioni miti senza la preventiva dichiarazione dello stato di adottabilità (8).

Dall'esame dei dati relativi agli anni 1995-2007 emerge in modo evidente l'altissima percentuale (dal 50 al 74 per cento) delle adozioni nei casi particolari rispetto a quelle legittimanti.

Provvedimenti in materia di adozioni di minori italiani

Anno	Adozioni legittimanti	Adozioni nei casi particolari	% adozioni nei casi particolari rispetto alle adozioni legittimanti
1995	882	593	67,23
1996	834	621	74,46
1997	978	516	52,76
1998	1.068	543	50,84
1999	1.000	595	54,50
2000	1.078	638	59,18
2001	1.290	655	50,78
2002	1.135	651	57,36
2003	978	597	61,04
2004	972	673	69,24
2005	1.150	638	55,48
2006	984	587	59,65
2007	1.131	684	60,48

Rinnovo pertanto la richiesta, già contenuta nel mio articolo pubblicato nel numero 147,

(8) Circa il comportamento del Tribunale per i minorenni di Bari nei confronti di una partoriente in gravi difficoltà, ricordo che la Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza pronunciata all'unanimità il 13 gennaio 2009 (cfr. *Prospettive assistenziali*, n. 168, 2009) ha condannato l'Italia perché detto Tribunale per i minorenni aveva dichiarato lo stato di adottabilità di due gemelli al compimento del 27° giorno della loro vita nonostante che la partoriente avesse chiesto, come prevede la legge 184/1983, «di avere un po' di tempo per riflettere prima di decidere se riconoscere o meno i bambini e di essere ascoltata dal Tribunale per i minorenni». Nella sentenza la Corte europea dei diritti dell'uomo ha osservato quanto segue: «Il fatto che i gemelli siano stati dichiarati adottabili a seguito di una procedura nel corso della quale la madre non era stata ascoltata, nonostante l'avesse chiesto avendo ripensato alla sua decisione di non riconoscere i bambini, è un'azione giudiziaria che non tiene conto nella giusta considerazione la situazione oggettiva». Di conseguenza il nostro Paese è stato condannato a versare alla signora la somma di euro 15mila per danni morali e 2.150 per le spese legali.

2004 di questa rivista, sulla necessità di verificare se le adozioni in casi particolari «sono state disposte nel pieno rispetto delle norme vigenti, oppure se sono state effettuate sfruttando smagliature delle attuali disposizioni o mediante interpretazioni di comodo».

Allo scopo occorrerebbe che finalmente l'Istat raccogliesse e pubblicasse i dati relativi a ciascuna delle diverse tipologie delle adozioni in casi particolari indicate dalle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 44 della legge 184/1983.

Illegittima sottrazione del figlio da parte del Tribunale per i minorenni di Venezia

Allo scopo di documentare la necessità di sostanziali modifiche del più volte citato articolo 44 segnalo che, per evitare la sottrazione del proprio figlio N. disposta dal Tribunale per i minorenni di Venezia, il signor B. L. è stato costretto a rivolgersi alla Corte costituzionale (9). Infatti il bambino, nato dal suo matrimonio con la madre N. D., era stato affidato a quest'ultima a seguito della separazione consensuale avvenuta nel 1996. Dopo aver sposato in seconde nozze il signor P. A., la madre era deceduta.

A questo punto P. A., che aveva continuato ad accogliere N., aveva ottenuto dal Tribunale per i minorenni di Venezia l'adozione in casi particolari. I giudici hanno utilizzato strumentalmente le norme della succitata lettera b) dell'articolo 44 della legge 184/1983, sostenendo che non poteva porre ostacoli all'adozione «la mancanza di assenso da parte del B. L., padre legittimo del minore, in quanto, se anche egli non era decaduto dalla potestà del figlio, tuttavia, non avendola di fatto esercitata, venendo meno al dovere di responsabilità che l'istituto richiede, non poteva essere ritenuto il genitore esercente la potestà».

Le sopra riportate affermazioni del Tribunale per i minorenni di Venezia erano state contestate dal signor B. L. il quale, come risulta dalla sentenza della Corte costituzionale 315/2007, aveva precisato che l'esercizio della potestà genitoriale sul figlio gli era stata «illegittimamente impedito dall'atteggiamento ostativo del-

(9) Cfr. l'articolo «La Corte costituzionale respinge l'utilizzo dell'adozione in casi particolari finalizzata alla sottrazione di un minore al proprio genitore», *Prospettive assistenziali*, n. 163, 2008.

l'ex moglie» aggiungendo «*di aver sempre avuto un ottimo rapporto con il figlio e di avere, dopo la morte della madre, inutilmente chiesto la consegna del minore»*. Anche se la Corte costituzionale ha annullato l'adozione pronunciata dal Tribunale per i minorenni di Venezia (10), resta evidente la necessità di modificare profondamente la vigente normativa relativa all'adozione in casi particolari anche in relazione ai numerosi comportamenti dei Tribunali per i minorenni che contrastano nettamente con i diritti dei genitori e dei parenti dei minori in gravi difficoltà.

L'inaccettabile sentenza del Tribunale per i minorenni di Torino

La sopra riportata richiesta al Parlamento di modificare radicalmente l'articolo 44 della legge 184/1983 trova ulteriore conferma nell'allarmante sentenza pronunciata dal Tribunale per i minorenni di Torino in data 31 gennaio 2008 in seguito alla quale (cfr. *Prospettive assistenziali*, n. 162, 2008) il minore A., da alcuni anni in affidamento a scopo educativo presso i coniugi C., è stato ingiustamente sottratto alla madre che non aveva, a causa del suo pessimo stato di salute, alcuna possibilità di ricorrere alla Corte di appello per far revocare il provvedimento ingiusto e ingiustificato assunto contro di lei e del figlio.

Dalla sentenza del Tribunale per i minorenni di Torino risulta che l'adozione in casi particolari del minore A., disposta ai sensi della lettera d) dell'articolo 44 della legge 184/1983 (e cioè qualora «*vi sia la constatata impossibilità dell'affidamento preadottivo»*), è stata pronunciata nonostante che detto minore non fosse stato dichiarato in stato di adottabilità, condizione *sine qua non* – come ho già rilevato – stabilita dal Parlamento per evitare l'ingiustificata sottrazione dei fanciulli dai nuclei familiari in gravi difficoltà. Da notare che la strumentale motivazione escogitata dal Tribunale per i minorenni di Torino per l'adozione in casi particolari del minore A. senza la preventiva dichiarazione di adottabilità, aprirebbe la strada per l'adozione

(10) Con riferimento all'articolo 46 della legge 184/1983, nella succitata sentenza 315/2007, la Corte costituzionale ha confermato che non può essere superato «*il diniego di assenso del genitore del minore adottando, che sia nel pieno possesso della potestà genitoriale»*.

di tutti i minori in affidamento familiare a scopo educativo che non si concludono con il loro rientro nei nuclei d'origine.

Infatti il Tribunale per i minorenni di Torino, per motivare l'inesistenza della dichiarazione di adottabilità, ha avuto l'ardire di sostenere, senza però citare alcuna sentenza (11) che comprovasse la validità del proprio operare, che la giurisprudenza «*dà un'interpretazione estensiva che consente di ritenere ammissibile (...) che l'adozione in casi particolari (...) possa aver luogo anche in caso di impossibilità c. d. "soggettiva" di affido preadottivo, cioè quando il minore sia seguito da tempo e in maniera valida e stabile da una coppia di affidatari, ai quali per il protrarsi della relazione in atto, egli sia legato in modo tale che un distacco da queste figure costituirebbe, per lui, l'esposizione a un trauma ingiustificato e contrastante con le esigenze di uno sviluppo equilibrato»* (12).

Occorre anche precisare che l'adozione in casi particolari del minore A. è stata pronunciata nonostante la madre, nei cui riguardi non era stata dichiarata la decadenza dai poteri genitoriali, non abbia dato il consenso previsto come condizione *sine qua non* dalla legge 184/1983. Infatti nella sentenza è riportata la seguente sua dichiarazione: «*Non dò il mio consenso al fatto che A. venga adottato anche se sono consapevole che nella realtà concreta questo non porterebbe a dei cambiamenti nella relazione con A.*» (13).

Nel caso in oggetto molto discutibile era stato anche il comportamento degli operatori psichiatrici che avevano in cura la madre di A. Infatti dalla sentenza in oggetto non risulta che essi abbiano, come prescrive a chiare lettere la legge 6/2004, richiesto al giudice tutelare la nomina di un amministratore di sostegno. Inoltre,

(11) Non mi risulta che vi siano sentenze in merito a quanto sostenuto dal Tribunale per i minorenni di Torino.

(12) Da notare che nel caso in esame – altra affermazione errata del Tribunale per i minorenni di Torino – non vi erano ostacoli alla prosecuzione dell'affidamento a scopo educativo in corso.

(13) Ricordo che l'articolo 46 della legge 184/1983 stabilisce che l'adozione in casi particolari può essere pronunciata solamente se c'è l'assenso del o dei genitori esercenti la potestà parentale. Rilevo inoltre che evidentemente la madre non è stata informata dai giudici che, esercitando gli adottanti i poteri parentali, essi avevano la possibilità di trasferirsi con A. anche all'estero e quindi di impedire di fatto ogni rapporto dell'adottato con la propria madre.

dalla sopra riportata dichiarazione della madre, sorge il dubbio che la stessa non sia stata adeguatamente informata dal succitato personale circa le conseguenze dell'adozione.

Tribunale per i minorenni di Roma: illegittima sottrazione del figlio

Una vicenda simile a quella già descritta, riguardante il Tribunale per i minorenni di Venezia, è stata presa in esame dalla prima Sezione civile della Corte di Cassazione.

Nella sentenza n. 10265 del 10 maggio 2011 viene segnalato che il Tribunale per i minorenni di Roma aveva dichiarato a favore di L. M. l'adozione in casi particolari della minore N. O. nata da una relazione extra coniugale di sua moglie con P. Q.

L'adozione era stata richiesta e ottenuta poiché L. M. aveva sostenuto di avere «*sostanzialmente svolto le funzioni di padre della predefetta, assistendola moralmente e materialmente*». Nonostante che il padre naturale P. Q., che aveva riconosciuto la bambina, non fosse stato dichiarato decaduto dai poteri parentali e si fosse opposto all'adozione, il Tribunale per i minorenni di Roma la pronunciava in data 12 maggio 2009 ai sensi del più volte citato articolo 44 della legge 184/1983, violando apertamente l'articolo 46 della succitata legge che stabilisce l'indispensabile necessità del consenso da parte del genitore in possesso della potestà parentale.

Poiché la Corte di Appello di Roma, Sezione per i minorenni, aveva annullato l'adozione in casi particolari della minore N. O., il signor L. M. aveva presentato ricorso alla Corte di Cassazione che lo rigettava ribadendo che l'adozione in casi particolari prevista dalla lettera b) dell'articolo 44 della legge 184/1983 può essere disposta esclusivamente previo consenso del genitore esercente i poteri parentali.

Conclusioni

Le citate sentenze dimostrano, a mio avviso, la necessità che il Parlamento, con la massima sollecitudine possibile, modifichi a fondo il più volte citato articolo 44 della legge 184/1983, confermando che l'adozione dei minori deve sempre e solo avere natura legittimante e che essa deve essere fondata sulla privazione del-

l'assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi.

Qualora l'adozione venga richiesta «*dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo*» (lettera h dell'articolo 44) dovrebbe essere accertata detta privazione non solo nei confronti del genitore che si sarebbe disinteressato del proprio nato, ma anche nei riguardi dei relativi parenti. Infatti è inaccettabile che il minore possa essere adottato nonostante abbia stabilito validi legami affettivi con un parente (fratello, sorella, nonno, ecc.) disponibile ad accoglierlo.

Le Autorità e le organizzazioni di base, in particolare l'Aibi (Associazione amici dei bambini) (14), dovrebbero riflettere sulle conseguenze devastanti che potrebbero derivare dalle adozioni disposte in assenza della preventiva dichiarazione di adottabilità.

La sconcertante sottrazione di massa di bambini ai loro genitori

Con il pretesto di fare del bene, in Canada, in Australia, nella colonia di Réunion e in altri Paesi sono stati sottratti dai loro genitori decine di migliaia di bambini. L'inserimento nelle leggi dell'obbligo della preventiva dichiarazione di adottabilità eviterebbe il ripetersi di analoghe violenze a livello sia collettivo che individuale.

La crudele appropriazione di bambini in Canada

Su *La Stampa* del 26 febbraio 2012 con il titolo "Canada: mea culpa per un secolo di abusi sui bambini indigeni", è stato pubblicato uno sconvolgente articolo di Maurizio Molinari che riproduciamo integralmente.

«*Prelevati dai villaggi, strappati alle famiglie, inviati in scuole governative per essere "civilizzati", vittime di abusi, spesso morti a causa dei maltrattamenti e sepolti in segreto: è la terribile sorte di oltre 150mila bambini di tribù indigene del Canada, sulla quale ora il governo di Ottawa fa piena luce nel tentativo di rimarginare una profonda ferita nazionale. "They Came for the Children" ("Vennero per i bambini") è il*

(14) Cfr. l'articolo "Lettera aperta ai Presidenti dell'Aibi e del Tribunale per i minorenni di Bari sul rischio che con l'adozione mite vengano sottratti ingiustamente minori ai nuclei familiari in difficoltà", *Prospettive assistenziali*, n. 166, 2009.

titolo del rapporto redatto dalla Commissione "Verità e riconciliazione" creata da Ottawa nel 2006, quando riconobbe per la prima volta ai sopravvissuti e ai loro discendenti danni per l'equivalente di 1,5 miliardi di euro. Per cinque anni gli investigatori della Commissione hanno raccolto oltre 25mila testimonianze di sopravvissuti, visitato circa 500 comunità indigene e ascoltato un centinaio di ex dipendenti delle scuole dove i bambini venivano portati con la forza o l'inganno. Il quadro che ne esce è agghiacciante, al punto da chiamare in causa il Dna della nazione canadese.

«Tutto iniziò nel 1883, quando John Macdonald, allora Premier e Ministro degli affari indiani, spinse il Governo a creare "tre scuole residenziali per i figli degli aborigeni nell'Ovest del Canada". Due vennero affidate alla Chiesa cattolica, la terza agli anglicani. Quando il Ministro dei lavori pubblici Hector Langevin presentò il progetto in Parlamento, parlò esplicitamente: "Al fine di educare i bambini in maniera appropriata dobbiamo separarli dalle famiglie. Qualcuno potrà sostenere che è una scelta difficile ma se vogliamo civilizzarli dobbiamo farlo".

«La conseguenza fu un'imponente operazione di ricerca e cattura dei bambini, letteralmente strappati ai genitori, poi rinchiusi in queste scuole dove un corpo di "educatori" impediva loro di parlare le lingue tribali o di avere contatti con i parenti. Chi tentava di fuggire veniva braccato, quasi sempre ritrovato e riportato indietro in catene, obbligato a correre in ceppi davanti ai presidi. E una volta tornato nella scuola era soggetto a punizioni corporali come le catene alle caviglie. Ma anche chi obbediva agli insegnanti-carcerieri veniva maltrattato, subendo abusi fisici e spesso sessuali che potevano portare alla morte. Diverse migliaia di testimoni hanno parlato di decessi frequenti di bambini che venivano sepolti nei cimiteri scolastici senza informare le famiglie. Tutto ciò è continuato fino agli anni '70, quando le "scuole per la civilizzazione degli aborigeni" vennero abolite.

«Ci sono però voluti altri 36 anni per portare le autorità a rendere pubblici racconti come questo: "A Fort Alexander negli anni '50 i ragazzi più giovani venivano mandati dai preti per essere sottoposti al 'menage' durante il quale un sacerdote lavava loro i genitali". Una delle

vittime, Ted Fontaine, ricorda che "tale pratica terminò solo quando eravamo oramai talmente grandi e forti che la determinazione nel minacciare, aggredire e perfino uccidere i nostri tormentatori, ci diede il potere di rifiutare il trattamento". A presentare i risultati del rapporto – la cui versione finale sarà pubblicata nel 2014 – è stato il giudice Murray Sinclair, presidente della Commissione, sottolineando come tali rivelazioni "offrono l'opportunità a ogni cittadino di dare il suo contributo per la riconciliazione nazionale"».

Centomila bambini australiani strappati alle loro famiglie in Australia (15)

«Secondo quanto ha riferito Alberto Annicchiarico su Avvenire del 19 giugno 1997, è stato recentemente pubblicato in Australia un documento di 700 pagine, elaborato dalla Commissione nazionale sui diritti umani dopo tre anni di lavoro. Numerose le testimonianze raccolte sull'allontanamento forzato di circa 100mila bambini aborigeni dalle loro famiglie nell'arco di ben sessant'anni, fra il 1910 e il 1970. I bambini erano strappati alle madri anche a poche ore dalla nascita per essere affidati a istituzioni statali, famiglie e missioni cristiane.

«Secondo il rapporto stilato dalla Commissione d'inchiesta, istituita dal precedente governo laburista, l'Australia, adesso, sarebbe obbligata dalle leggi internazionali a risarcire le vittime della politica di "assimilazione", giudicata "un crimine contro l'umanità". In pratica, un genocidio per il quale hanno presentato scuse ufficiali, finora, soltanto le Chiese coinvolte e quasi tutti i Parlamenti degli Stati che compongono la federazione, ma non il governo centrale di Canberra. Non va dimenticato che, soltanto con il referendum del 1967, l'Australia bianca, nata poco più di due secoli fa, ha riconosciuto agli abitanti originari una civiltà antica di oltre 60mila anni, il diritto di essere censiti e di votare. In altre parole di essere visti come esseri umani, seppure confinati in ghetti urbani o rurali nei quali povertà e violenza sono la norma.

«Le comunità aborigene di oggi – si legge nel rapporto sulle generazioni rubate – come risul-

(15) Affinché i lettori possano rendersi conto dell'ampiezza dei brutali di interventi disposti dalle autorità con il pretesto di fare del bene, ripubblichiamo due notizie già apparse nei numeri 120/1997 (pag. 57) e 152/2005 (pag. 53) di *Prospettive assistenziali*.

tato della politica di assimilazione soffrono di gravi disfunzioni, con conflitti familiari endemici e abuso generalizzato di droga e di alcol. I giovani aborigeni hanno una probabilità trenta volte maggiore degli altri australiani di finire in carcere e presentano il tasso più alto di suicidi nel Paese». Negli istituti la "rieducazione" non risparmiava punizioni corporali, soprattutto frustate. E per le ragazze non mancava l'umiliazione della violenza sessuale. Tragedie indicibili, spesso "tramandate" dai genitori ai figli. Una delle migliaia di testimoni che hanno deposto in commissione, Joy Williams, ha raccontato di come lei stessa, sua madre e sua figlia abbiano subito un identico terribile trattamento: strappate ai genitori dopo poche ore di vita. Unico motivo, il colore della pelle».

Riportiamo altresì le notizie pubblicate il 26 luglio 2011 da "Swissinfo.ch" con il titolo "Australia: Chiesa cattolica si scusa per adozioni forzate".

«La Chiesa cattolica australiana ha espresso oggi scuse formali alle decine di migliaia di vittime di adozioni forzate fra gli anni 1950 e 1970, una pratica che ora descrive come "disgrazia nazionale", mentre offre loro assistenza psicologica, supporto nelle ricerche di familiari perduti e possibilità di risarcimento. Le scuse sono state presentate dal direttore del Catholic Health Australia, Martin Laverty, a una Commissione di inchiesta del Senato sulle pratiche di ospedali e assistenti sociali incaricati da chiese, enti di beneficenza e governativi, che sottraevano i neonati alle madri non sposate e minorenni, dandoli in adozione. Le adozioni, almeno 150mila secondo le stime, spesso avvenivano contro il desiderio delle madri, che firmavano sotto coercizione o sotto l'influenza di sedativi. (...) Le scuse hanno incontrato scetticismo dal gruppo di supporto per le adozioni forzate Origins. "Non si possono accettare scuse per qualcosa che non è mai stato trattato in modo legale", ha detto la portavoce Lily Arthur» (16).

I bambini deportati dalla colonia di Réunion

Nell'articolo di Anais Ginori apparso su *la Repubblica* del 15 settembre 2005, viene

(16) Notizie sulle adozioni forzate avvenute in Australia sono state riportate anche su *Avvenire* del 26 luglio 2011.

segnalato quanto segue: «Sembra una storia da film e invece è il dramma vero che hanno vissuto centinaia di bambini della Réunion, la bella isola caraibica colonizzata dalla Francia. Negli anni Sessanta, quasi 1.600 minorenni sono stati trasferiti con aerei e navi verso la Francia. I bambini sono stati strappati alle loro famiglie, spesso povere e quasi sempre costrette dagli ufficiali a firmare un certificato di abbandono per andare a lavorare come braccianti nelle campagne francesi.

«Il piano di "trasferimento" era stato studiato da Michel Debré, storico ministro del generale De Gaulle e allora deputato per la Réunion. L'uomo politico, morto nel 1996, è adesso il primo accusato nel processo che, quarant'anni dopo, i "bambini rubati" hanno intentato contro lo Stato francese.

«Un gruppo di ex figli della Réunion ha infatti denunciato la Francia per "violazione dei diritti dell'infanzia e dei diritti dell'uomo" ai Tribunali di Limoges e Bordeaux.

«Chiedono giustizia ma soprattutto – come hanno spiegato a *Le Monde* – vogliono che lo Stato francese riconosca "tutto il male che hanno dovuto subire".

«I bambini della Réunion furono trasferiti (loro dicono "deportati") fino ai primi anni Ottanta. Venivano inviati nelle regioni rurali del centro del Paese, soprattutto nella Creuse.

«Alcuni erano accolti negli istituti, altri affidati a famiglie di agricoltori. "Lavoravamo nelle fattorie dalle cinque del mattino fino alle dieci di sera", ha raccontato Jacques Dalleau, tolto alla sua famiglia dall'età di sei anni. Molti dei minorenni esiliati in Francia non hanno superato il trauma. Sono finiti a vivere per strada, alcolizzati, drogati, dentro ospedali psichiatrici. Sono stati contati dieci suicidi nella comunità.

«"Diventati adulti, hanno sviluppato gli stessi sintomi di autodistruzione di certe vittime di stupro", spiega la psicologa Lydie Cazanove. Soltanto nel 2000 hanno infine avuto accesso alla verità, potendo leggere i dossier sulle loro origini.

«Jean-Jacques Martial, imbarcato all'età di 7 anni per la Francia, ha deciso così di riprendere il cognome dei suoi genitori, lasciando quello della famiglia francese che lo aveva adottato.

«"La Francia ha fatto di me un morto-vivente", scrive nel suo libro intitolato *Infanzia rubata*».